

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

Ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici

(Ordinanza sui valori soglia, OVS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale del ...¹ sugli appalti pubblici,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina i valori soglia (esclusa l'imposta sul valore aggiunto) secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge.

² I valori soglia figurano nell'allegato.

Art. 2 Adeguamento dei valori soglia

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua i valori soglia alle prescrizioni degli impegni internazionali secondo l'articolo 10 capoverso 2 della legge.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS ...

Allegato
(art. 1)

Valori soglia²

Valori soglia e procedura nel settore non contemplato dai trattati internazionali

Tipi di procedura	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili	
			Commesse edili il cui valore stimato non raggiunge 2 mio. CHF	Il valore di ogni singola commessa non raggiunge 2 mio. CHF e la somma dei valori di queste commesse non supera il 20 % del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare)
Procedura mediante invito	inferiori a DSP 130 000 ³ (CHF 230 000)	inferiori a DSP 130 000 (CHF 230 000)	Commesse edili il cui valore stimato non raggiunge 2 mio. CHF	Il valore di ogni singola commessa non raggiunge 2 mio. CHF e la somma dei valori di queste commesse non supera il 20 % del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare)
Procedura mediante trattativa privata	inferiori a CHF 150 000	inferiori a CHF 150 000	inferiori a CHF 150 000	

Valori soglia nel settore dei trattati internazionali

Accordo OMC del 30 marzo 2012⁴ sugli appalti pubblici (GPA⁵) e accordi di libero scambio.

Committente	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili
Committente secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge	da DSP 130 000 (CHF 230 000)	da DSP 130 000 (CHF 230 000)	da DSP 5 000 000 (CHF 8 700 000)

Committente	Valore della commessa		
	Forniture	Prestazioni di	Prestazioni edili

² I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2014 e 2015.

³ Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (FMI).

⁴ RS ...

⁵ *Government Procurement Agreement (GPA)*

		servizio	(valore complessivo)
Committente secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. a-e della legge	DSP 400 000 (CHF 700 000)	DSP 400 000 (CHF 700 000)	DSP 5 000 000 (CHF 8 700 000)

Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Committente	Valore della commessa		
	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili (valore complessivo)
Committente secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. f-h della legge	EUR 400 000 (CHF 640 000)	EUR 400 000 (CHF 640 000)	EUR 5 000 000 (CHF 8 000 000)

⁶ RS 0.172.052.68